



COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

<http://www.comunecasale.tv.it>

Via Vittorio Veneto 23 - 31032

Tel 0422 - 784511 / Fax 0422 - 784509

P.I. 01557090261 C.F. 80008210264

ORDINANZA DEL SINDACO N. 1 DEL 07-01-2022

Registro settoriale n. 1

Note: _____

Oggetto: MISURE PER IL RISANAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 10-01-2022 SINO AL 30-04-2022

PREMESSO CHE:

- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, recepita dallo Stato Italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- la Regione Veneto, con Deliberazione del Consiglio n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera” (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell’atmosfera nei mesi invernali;

- la Regione Veneto con DGR n 2130 del 23 dicembre 2012, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs 155/2010, ha approvato una nuova zonizzazione del territorio regionale del PRTRA, individuando nell’Agglomerato di Treviso – (IT0509) oltre al Comune Capoluogo di Provincia, l’insieme dei Comuni contermini (tra cui il Comune di Casale sul Sile);

- con DGR 836 del 6 giugno 2017, è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria del Bacino Padano”, che interessa le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- ARPAV conduce il monitoraggio della qualità dell’aria su tutto il territorio regionale, evidenziando come le polveri PM10 permangono un inquinante critico in particolare relativamente al SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO;

Ciò premesso

Preso atto che:

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Ordinanza DEL SINDACO n° 1 del 07-01-2022

- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;
- con delibera di Giunta n 1855 del 29.12.2020 la Regione Veneto ha approvato il progetto di "revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 155/2010", dove il Comune di Casale risulta inserito nell'agglomerato di Treviso IT0518 (prima IT0509);
- con D.G.R. n. 238 del 02.03.2021, la Regione Veneto ha adottato un pacchetto di misure straordinarie finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10.11.2020 della Corte di Giustizia Europea, che ha condannato l'Italia per mancato rispetto, nelle zone interessate dalla sentenza, dei valori limite stabiliti per il parametro "Polveri sottili PM10;
- con D.G.R. n. 1089 del 09.08.2021, la Regione Veneto ha poi fornito indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione della citata D.G.R. n. 238 del 02.03.2021;

Richiamata l'ordinanza sindacale n 47 del 01-10-2021 avente ad oggetto: "*Misure per il risanamento e il miglioramento della qualità dell'aria – limitazione della circolazione stradale per il contenimento dell'inquinamento atmosferico sino a venerdì ' 17 dicembre 2021*"; in considerazione del fatto che nel periodo natalizio:

- si riduce il numero di spostamenti dei veicoli derivante dalla chiusura delle scuole;
- aumentano gli spostamenti a medio e lungo raggio dovuti alle partenze per i luoghi di vacanza;

PRESO ATTO CHE, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- con nota della Provincia di Treviso - del 23.09.2020 - di convocazione del TTZ di ottobre 2020, veniva reso noto che, le Regioni del Bacino Padano avevano deciso di rinviare al 1 gennaio 2021 l'attivazione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli alimentati a gasolio euro 4 durante il periodo di nessuna allerta – color verde;
- con DGRV n. 1898 del 29.12.2020 la Regione Veneto ha stabilito di rimodulare all'11.01.2021 l'entrata in vigore del blocco dei veicoli alimentati a gasolio euro 4;
- con decreto n.1 dell'8.01.2021 del Coordinatore dell'Unità di Crisi Regionale, è stato stabilito che "*il blocco della circolazione dei veicoli diesel euro 4 nel territorio veneto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 1898 del 29.1.2020 sarà operante a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dello stato di emergenza per contagio da covid-19 proclamato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del decreto legislativo n.1/2018*";

Richiamate le procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del Bacino Padano (come da Accordo di programma), in funzione del livello di allerta raggiunto per il PM10:

Nessuna allerta – verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;

Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

CONSIDERATO che :

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, avviserà i Comuni interessati nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all'indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php

VISTI:

- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n.155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 182 comma 6-bis; - il D.P.R. 413/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Legge n.120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992” e il D.M. 19 dicembre 2012;
- le D.G.R.V. n.3748 del 26/11/2004 e n.936 del 12/04/2006, relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;
- l’art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;
- l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in particolare il comma 3;

ORDINA

a far data dal 10-01-2022, per le disposizioni relative alla regolazione del traffico, fino al 30-04-2022:

PER IL TRAFFICO VEICOLARE

1- L’istituzione del divieto di circolazione:

Ambito di applicazione:

- all’interno dei centri abitati del Comune di Casale sul Sile (capoluogo e frazioni) con l’esclusione delle vie seguenti:
 - Via Trento e Trieste
 - Via Belvedere
 - Via Nuova Trevigiana Casale (tratto compreso tra Via Alle Cave e Via Belvedere)
 - Via Piave

alle seguenti categorie di veicoli, nei seguenti periodi e fasce orarie:

livello nessuna allerta – colore verde: dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30:

- autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a **benzina EURO 0 e EURO 1;**
- autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2 e EURO 3, EURO 4;**
- i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE alla dicitura EURO 0 ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000;

il divieto per i veicoli alimentati a gasolio ed omologati Euro 4 è derogato fino al termine dello stato di emergenza sanitaria per disposizione del decreto n. 1/2021 del capo regionale dell'Unità di crisi;

livello di allerta 1 – colore arancio: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle 18.30:

- autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a **benzina EURO 0, EURO 1, Euro 2;**
- autovetture private di categoria M classificate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentate a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;**
- autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4;**
- i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE alla dicitura EURO 0 e **EURO 1** ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000;

livello di allerta 2 – colore rosso: dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle 18.30:

- autovetture private di categoria M e autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3, classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a **benzina EURO 0, EURO 1, EURO 2;**
- autovetture private di categoria M classificate ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentate a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e EURO 4, e EURO 5;**
- autoveicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 classificati ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, alimentati a **gasolio EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, ed EURO 5 SOLO DALLE 8,30 ALLE 12,30;**
- i veicoli (ciclomotori e motoveicoli due, tre, quattro ruote) classificati ai sensi degli artt. 52 e 53 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, a due tempi, non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE alla dicitura EURO 0 ed EURO 1 ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000;

in tutto il territorio comunale, nel periodo di efficacia della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2022, è fatto divieto di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in generale nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo di stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza a particolari impianti semaforici;

4 - Esclusioni al divieto di circolazione:

- i giorni festivi infrasettimanali
- 1. mercoledì mattina nella giornata del mercato settimanale sino alle ore 14.00
- 2.

3. veicoli alimentati a gpl o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente gpl o gas metano
4. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri
5. veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o gpl), per dotazione di fabbrica o successiva installazione
6. veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del DPR 495/1992, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice Tecnico Internazionale della Federation International del Vehicules Anciens (FIVA)
7. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992
8. veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF., della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale
9. veicoli adibiti a trasporto con almeno tre persone a bordo, compreso il conducente (car-pooling), veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico e scuolabus
10. negli orari di sciopero dei trasporti pubblici
11. veicoli nella disponibilità degli Enti, Aziende pubbliche o private, Comunità e Scuole per lo svolgimento di servizi pubblici, di pubblica utilità e sociali
12. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo
13. veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza
14. veicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" (veicoli delle Forze armate)
15. veicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale e altri veicoli, sempre a loro servizio, con targa non civile
16. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/97/CE come modifica dalla direttiva 2002/39/CE
17. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 332/1998
18. veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro
19. veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori
20. veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
21. veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione
22. veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione
23. veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno
24. veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione
- 25.

- veicoli delle autoscuole, adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno
26. rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri – Ufficio Provinciale di Treviso
 27. veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione
 28. veicoli dei sacerdoti o dei ministri del culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero
 29. veicoli diretti a cerimonie religiose provvisti di autocertificazione
 29. veicoli di conducenti che abbiano compiuto il 65° anno di età
 30. veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole
 31. primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza, gli accompagnatori muniti di autocertificazione con indicazione degli orari di entrate e uscita dei bambini e dei ragazzi
 32. veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l' inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva
 33. veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.
 34. veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 3, relativamente al carico e scarico delle merci, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:00, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o **autocertificazione** atta a comprovare il diritto a circolare;
 35. veicoli di categoria N, omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura EURO 4, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 12:30 per operazioni di carico e scarico da effettuarsi all'interno del territorio comunale, limitatamente ai periodi di livello di allerta 2 (colore rosso), a tal fine il conducente dovrà essere munito di idonea documentazione o **autocertificazione** atta a comprovare il diritto a circolare;
 36. veicoli di categoria N2, N3 afferenti ad attività cantieristica edile o su strada con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o **autocertificazione** indicante la sede e la durata temporale del cantiere, nella fascia oraria dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30, limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta (colore verde) e livello allerta 1 (colore arancio)

5 - Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art.11, D. Lgs. n.285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") che ne facciano richiesta (vedi allegato 1 della presente ordinanza).

Inoltre,

INVITA

- di evitare l'uso dell'auto per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante (e quindi l'inquinamento) nei primi chilometri è molto elevato e si regolarizza, generalmente, dopo circa 4 chilometri;
- di non riscaldare i motori da fermo, partire subito con guida non aggressiva, evitando le brusche accelerazioni e frenate;
- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;

AVVISA CHE

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n.836 del 6/06/2017:

1. non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo); 12
2. condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):
 - 2.1 la concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
 - 2.2 si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero di 50 microgrammi/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
3. ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi.

SANZIONI

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art.7, comma 13 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n.120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada", che prevede il pagamento di una somma da 164,00 Euro a 664,00 Euro e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada. Si specifica che gli obblighi di cui sopra si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.).

DISPONE

1. che il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo
2. che il Comando di Polizia Municipale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), possa provvedere alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale e negli espositori distribuiti sul territorio ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo della sua validità;
4. che gli uffici comunali competenti provvedano alla trasmissione di copia del presente provvedimento sottoelencati soggetti interessati:

Regione Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente -CIS

Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale - TTZ

ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso

Comuni dell'Agglomerato di Treviso: Treviso, Carbonera, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba e Zero Branco;

Azienda U.l.s.s. 2 Marca Trevigiana

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR - Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

allegato 1

**DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 445/2000
(Norme in materia di dichiarazione sostitutiva)**

Il/la sottoscritto/a (o rappresentante legale della Ditta)
nato/a.....il, residente in
Vian.

DICHIARA

che il seguente mezzo

autovettura autocarro targato
dalle ore luogo di partenza
.....alle oreluogo di
destinazione

e ritorno
dalle ore luogo di partenza
.....alle oreluogo di
destinazione

è escluso dal provvedimento di limitazione del traffico (Ordinanza Sindacale n. del) per il seguente motivo:

- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono servizi di assistenza sanitaria, con autocertificazione, ovvero documentabile a posteriori, in caso di urgenza
- veicoli dei lavoratori (autonomi, dipendenti e turnisti) che non possono avvalersi del trasporto pubblico muniti della certificazione del datore di lavoro o di autocertificazione con l'indicazione del tragitto per raggiungere il luogo di lavoro
- veicoli diretti al pronto soccorso per accertamenti urgenti, documentabili a posteriori
- veicoli al servizio di portatori di handicap, muniti di contrassegno, veicoli al servizio di soggetti affetti da patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie, pubbliche o private, compresi gli ambulatori medici, per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, purché muniti di autocertificazione
- veicoli delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, con autocertificazione
- veicoli dei donatori di sangue, donazione documentabile a posteriori limitatamente al tragitto da casa al centro trasfusionale e ritorno
- veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive e simili, case d'accoglienza, ovvero i veicoli dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva e simile o dalla casa di accoglienza muniti di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione
- veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno, i cui conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione
- veicoli diretti a cerimonie religiose provvisti di autocertificazione
- veicoli per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie, limitatamente al percorso casa/scuola e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l'orario di inizio e fine delle lezioni o di altre attività organizzate in orario extrascolastico dagli istituti di appartenenza, gli accompagnatori muniti di autocertificazione con indicazione degli orari di entrate e uscita dei bambini e dei ragazzi
- veicoli per il trasporto di atleti da/per strutture sportive, limitatamente al percorso casa – impianto sportivo e limitatamente alla mezz'ora prima e dopo l' inizio e la fine dell'attività sportiva, muniti di attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva

☐ altro.....
.....

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico sull'autocertificazione (artt. 495 e 496 C.P.), qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire (art. 43 del Testo Unico).

In fede,
data..... Firma.....

La presente dichiarazione va tenuta a bordo del veicolo ed esibita a richiesta degli agenti di controllo. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali contenuti nel presente modulo saranno trattati unicamente per le finalità inerenti al provvedimento di questa Amministrazione.

IL SINDACO
STEFANO GIULIATO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e firma autografa.